

comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, previa intesa con l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Messina, beni immobili destinati a edilizia abitativa popolare ancora non assegnati e/o in attesa di assegnazione per il periodo necessario a fronteggiare l'emergenza, al termine del quale i medesimi beni rientrano nella disponibilità dello IACP di Messina.

4. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza il Commissario delegato fa fronte con le seguenti risorse:

a) 30 milioni di euro in deroga alle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, a carico del PAR-FAS Sicilia 2007-2013, a valere sulle linee d'azione 4.3, rinaturalizzazione del territorio, fino alla concorrenza di 15 milioni di euro, e 4.4, utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'Ambiente, fino alla concorrenza di 15 milioni di euro;

b) 3 milioni di euro a valere sulla disponibilità dei capitoli del bilancio del Dipartimento Regionale della protezione civile ed in particolare fino alla concorrenza di 1 milione di euro dal capitolo n. 516053 e 2 milioni di euro dal capitolo n. 516058;

c) 15 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, così come incrementato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Al fine di garantire che non vi siano impatti per la finanza pubblica non considerati a legislazione vigente, le risorse di cui al comma 1, lettera a) sono trasferite sul bilancio regionale. La Regione con proprio provvedimento dispone il successivo trasferimento, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana.

3. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

12A07342

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2009. (Deliberazione n. 13/2012).

IL COMITATO INTERNAZIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5, dell'art. 2 della legge n. 97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le Province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;



Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2 inerente i criteri da tenere presenti nella ripartizione del Fondo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le Regioni e le Province autonome;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) che, all'art. 2 comma 40, ha previsto, per l'anno 2009, uno stanziamento del Fondo pari a 50.000.000 euro, successivamente ridotto a 39.474.802 euro in applicazione dell'art. 60, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2008 concernente il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25/2009, S.O. n. 17);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in particolare l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con ciò disponendo che le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto n. 3598/33/GAB del 18 gennaio 2011, d'ordine del Ministro per i rapporti con le Regioni, concernente i criteri e la relativa ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2009;

Considerato che alla detta proposta è allegata la relazione predisposta dall'ISTAT, corredata delle relative tavole statistiche, concernente l'aggiornamento delle quote di riparto del detto Fondo per l'anno 2009 elaborato secondo la metodologia già seguita in occasione della precedente ripartizione relativa all'anno 2008 approvata con la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 119 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110/2009), con l'unica eccezione concernente l'indice di ruralità per il quale sono stati impiegati, quale fonte, i dati censuari già adottati negli anni 2007 e precedenti, come richiesto in sede di Conferenza Stato - Regioni;

Considerato che sono altresì allegati alla detta proposta i pareri favorevoli resi rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 16 dicembre 2010, dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 26291 del 15 novembre 2010 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 19594 del 6 settembre 2010 da ultimo confermata dal Ministro con la nota n. 6426 del 21 marzo 2011;

Vista la nota del 19 gennaio 2012 n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Delibera:

1. Sono approvati, per l'anno 2009, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994, tengono conto:

- 1.1 dell'estensione del territorio montano;
- 1.2 della popolazione residente nelle aree montane;
- 1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
- 1.4 del reddito medio pro-capite;
- 1.5 del livello dei servizi;
- 1.6 dell'entità dei trasferimenti finanziari ordinari e speciali;

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

- 2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica e alla popolazione delle zone montane;
- 2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;
- 2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle Regioni per i territori montani;

3. Le relative quote di riparto percentuali afferenti a ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. È contestualmente approvato, per l'anno 2009, il piano di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma complessiva di 39.474.802,00 euro stanziata per l'anno 2009, di cui alla colonna B della predetta tabella.

5. Le somme di pertinenza delle Province autonome di Trento e Bolzano individuate nella proposta di riparto sono rese indisponibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6, Economie e finanze, foglio n. 159



Riparto Fondo nazionale per la montagna – anno 2009

Regione	COLONNA A Quota di riparto (%)	COLONNA B Importi (euro)
Piemonte	7,310	2.885.608,00
Valle d'Aosta	1,349	532.515,00
Lombardia	7,074	2.792.448,00
Bolzano *	4,609	1.819.394,00
Trento *	3,451	1.362.275,00
Veneto	3,101	1.224.114,00
Friuli Venezia Giulia	1,929	761.469,00
Liguria	2,957	1.167.270,00
Emilia-Romagna	4,846	1.912.949,00
Toscana	5,377	2.122.560,00
Umbria	3,725	1.470.436,00
Marche	3,248	1.282.142,00
Lazio	5,217	2.059.400,00
Abruzzo	4,956	1.956.371,00
Molise	2,202	869.235,00
Campania	7,497	2.959.426,00
Puglia	3,200	1.263.194,00
Basilicata	4,449	1.756.234,00
Calabria	8,622	3.403.517,00
Sicilia	5,882	2.321.908,00
Sardegna	8,999	3.552.337,00
ITALIA	100,000	39.474.802,00

* Le somme di pertinenza delle Province autonome di Trento e Bolzano individuate nella proposta di riparto sono rese indisponibili ai sensi di quanto previsto dall' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

